

**Trasparenza delle operazioni e  
dei servizi bancari e finanziari**

**Correttezza delle relazioni tra  
intermediari e clienti**

**Osservazioni alla Bozza del  
documento posto in  
consultazione dalla Banca  
d'Italia**

4 settembre 2013

## Premessa

Nel ringraziare per l'opportunità di formulare osservazioni sulla bozza di "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", l'Associazione esprime apprezzamento per gli interventi di semplificazione proposti in tale documento, volti sia a rendere l'informativa più chiara e comprensibile, sia a ridurre i costi amministrativi.

Ciò anche in relazione al fatto che i suggerimenti contenuti nel Protocollo di intesa sottoscritto dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori il 14 aprile 2011 hanno formato oggetto di approfondimento e di analisi di impatto da parte di codesta Autorità e sono stati recepiti nella disciplina conformemente ai risultati emersi.

Nel riportare di seguito alcune osservazioni nonché proposte di modifica del testo delle Disposizioni poste in pubblica consultazione (da ora anche: Disposizioni), che si ritengono di significativo rilievo per le banche e gli intermediari finanziari, preme evidenziare la necessità che siano resi quanto più possibili chiari gli ambiti applicativi delle disposizioni (con particolare riferimento al regime normativo di quei prodotti per cui permangono ancora dubbi, es. certificati di deposito, cassette di sicurezza) e i contenuti.

Le Disposizioni di trasparenza risentono infatti, in generale, della complessità del quadro normativo vigente sottoposto in questi anni a numerose e continue revisioni non solo dovute al recepimento delle normative comunitarie ma a mutamenti del quadro normativo nazionale che hanno inciso profondamente sul Testo Unico Bancario.

Si segnala, infine, che nel corso del mese di luglio 2013 è stata condotta un'indagine campionaria presso gli Associati finalizzata all'approfondimento delle opzioni oggetto dell'analisi di impatto condotta da codesta Autorità.

L'indagine, alla quale hanno partecipato 6 gruppi bancari e 10 banche (con una copertura di circa il 40% degli sportelli presenti sul territorio nazionale) ha riguardato gli aspetti relativi a:

1. Conto di base
2. Cessione dei rapporti giuridici
3. Semplificazione di alcuni adempimenti di trasparenza
4. Mediatori creditizi.

Attraverso il questionario utilizzato nel corso dell'indagine è stata richiesta una valutazione dei costi/benefici delle specifiche opzioni proposte con riferimento agli aspetti citati: i risultati ottenuti confermano sostanzialmente quelli indicati da codesta Autorità nell'ambito della propria analisi d'impatto.

\*\*\*

## Executive summary

Si evidenziano sin da subito gli aspetti di maggior rilievo che emergono dall'esame da parte del settore bancario e finanziario del testo posto in consultazione e che, accanto agli altri, verranno sviluppati più approfonditamente all'interno del presente documento.

Detti aspetti riguardano in particolare:

- A) la nuova definizione di "cliente" (riportata nella Sez. I, par. 3) per cui è necessario siano fornite precisazioni, anche alla luce di quanto indicato nella nota 1) ivi prevista, al fine di chiarire, tra l'altro, i riferimenti normativi da utilizzare per definire i concetti di "società finanziaria" e di "altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria"; i criteri da seguire nel caso in cui il soggetto da qualificare sia estero (soprattutto se extracomunitario); l'esatto significato della nozione di gruppo, eventualmente confermando che a tali fini occorre fare riferimento alla normativa dell'art. 2359 cod. civ.
- B) con riferimento alla Sez. I, par. 5 ("Abrogazioni"), la necessità che siano introdotti congrui termini di adeguamento in funzione della diversità degli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari e dell'applicazione delle nuove Disposizioni anche ai contratti in essere. In particolare, si evidenzia l'opportunità che il quadro delle regole sia definito e portato a conoscenza degli operatori con adeguato anticipo rispetto al momento in cui il provvedimento debba trovare applicazione. Ciò al fine di consentire agli intermediari di adottare per tempo tutti i comportamenti necessari per uniformare la propria operatività (interventi su sistemi, procedure, database, ecc.) alle nuove regole in materia
- C) riguardo la Sez. II ("Pubblicità ed informazione precontrattuale"), la necessità che i) sia definito l'ambito di applicazione delle Disposizioni in commento relativamente al contratto di cassette di sicurezza, al contratto di deposito di oro fisico ed al contratto di acquisto e vendita di valuta estera (par. 1); ii) sia introdotta una definizione specifica di "servizi accessori" che individui gli stessi e ne limiti la relativa categoria. Per alcuni di questi invero sembra difficile e per lo stesso cliente poco comprensibile una distinzione, come per esempio nel caso dei bonifici, tradizionalmente disciplinati, sia per le condizioni economiche applicate, sia per la relativa normativa, nell'ambito del conto corrente (par. 3). A tal fine, a mero titolo esemplificativo, può farsi riferimento al Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori unito al già citato Protocollo di intesa sottoscritto dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori il 14 aprile 2011 (che si allega); iii) siano adottate soluzioni tecnologiche avanzate che consentano al cliente di consultare i fogli informativi di tutti i servizi accessori offerti insieme al conto corrente (par. 3); iv)

venga valutata la possibilità di estendere la semplificazione della struttura del foglio informativo prevista per i consumatori anche ai non consumatori (par.3)

- D) in merito alla fase contrattuale, la necessità di prevedere che l'esemplare del contratto possa essere consegnato al cliente mediante tecniche di comunicazione elettronica (Sez. III, par. 2, "Forma e conclusione dei contratti"). Più in generale si rileva l'importanza di accrescere il ricorso a tale modalità di comunicazione, lasciando che le forme di comunicazione tradizionale (invio cartaceo, ecc.) vengano utilizzate soltanto per particolari categorie di clienti (ad esempio, anziani)
- E) con riferimento alla Sez. IV ("Comunicazioni alla clientela"), l'opportunità che, in merito a quanto ora disposto in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l'art. 58 TUB (par. 1 – Premessa), sia mantenuta l'attuale versione delle Disposizioni. Quanto poi all'invio o alla consegna del documento di sintesi (cfr. par. 3.1 – Comunicazioni periodiche alla clientela della citata Sez. IV) si chiede di confermare che tale previsione trovi applicazione anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore delle Disposizioni, sul presupposto che, sebbene le modifiche apportate alla disciplina si applichino anche ai contratti in essere, sullo specifico punto è opportuno puntualizzare questo aspetto poiché si introduce una previsione innovativa rispetto alla previgente disciplina
- F) riguardo ai servizi di pagamento, è necessario che sia lasciata ampia libertà tra le parti di decidere il supporto più utile e comodo con il quale i documenti e le informazioni sono "forniti" (Sez. VI, par. 3)
- G) quanto, infine, alla Sezione VIII sui mediatori creditizi, vanno declinati con chiarezza, evitando tecniche di mero rinvio a specifiche Sezioni delle disposizioni in commento, le responsabilità e gli obblighi (compresi i contenuti dei fogli informativi) propri dei mediatori creditizi e degli intermediari committenti in funzione della presenza o meno di una convenzione.

Con specifico riguardo alla disciplina sul credito ai consumatori (Sezione VII) si richiama l'attenzione di codesta Autorità sui seguenti rilevanti aspetti:

- H) definizione di "servizio accessorio connesso al contratto di credito" e individuazione dei costi che - se applicati nel caso di recesso – qualificano il servizio accessorio come "obbligatorio". Si chiede di specificare quali siano tali costi e di escludere che i meri costi di copertura delle spese amministrative connesse al recesso rilevino ai fini della classificazione del servizio come "obbligatorio"

- I) TAEG e costi di gestione del conto in caso di aperture di credito in conto corrente. Si ritiene necessario avere conferma che, nel caso in cui il conto corrente sia a servizio esclusivo dell'apertura di credito, i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito – solo laddove diversi dalle spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento (cfr. art. 3, comma 2, punto i, ultimo periodo del DM n. 644/2012) - debbano essere compresi nella commissione di affidamento. Occorrerebbe inoltre indicare in via esemplificativa il numero e la tipologia dei prelievi e/o pagamenti da considerare – per i casi in cui il conto corrente non sia ad esclusivo servizio dell'apertura di credito – qualora le modalità di utilizzo non siano state previste contrattualmente, al fine di omogeneizzare le metodologie di calcolo utilizzate dagli intermediari
- J) aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, con particolare riferimento alla riconducibilità in tali fattispecie delle aperture di credito a revoca e conseguentemente con riferimento alla procedura per l'esercizio del diritto di recesso applicabile. In particolare, si auspica che la Banca d'Italia confermi nelle Disposizioni in oggetto che le aperture di credito da rimborsarsi su richiesta o entro tre mesi dal prelievo sono classificabili come aperture di credito a revoca e che è ad esse che si riferisce la deroga di cui all'art. 122, comma 2, del TUB.

\* \* \*

Si riportano di seguito le osservazioni e le proposte di modifica del testo delle Disposizioni poste in pubblica consultazione.

## **Sezione I – Disposizioni di carattere generale**

### *Par.3) – Definizioni*

A) Nel paragrafo in oggetto si definisce annuncio pubblicitario: "tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata che gli intermediari predispongono volontariamente per rendere note le condizioni dell'offerta alla potenziale clientela, salvo quanto previsto dalla sez. VII, paragrafo 4".

Al riguardo si chiede di:

- confermare che il richiamo effettuato alla sez. VII, paragrafo 4, è funzionale a mantenere ferma la disciplina peculiare del credito ai consumatori che esclude che negli annunci pubblicitari vi rientri il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" o altro documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2. e 4.2.3, anche nel caso in cui questo documento contenga le condizioni offerte alla generalità della clientela in quanto esse non sono personalizzabili;
- inserire, dopo le parole "non personalizzata", le parole "con finalità promozionale". Ciò in quanto l'attuale formulazione specifica la natura promozionale solo con riferimento al messaggio e non con riferimento alla documentazione non personalizzata che potrebbe quindi generare confusione con altre tipologie di comunicazione di carattere ordinario e non promozionale (ad es. lettere che, per semplificazione tecnica, riportino la generica dizione "gentile Cliente" anziché il nome e cognome del destinatario).

B) La definizione di cliente risulta fortemente modificata per effetto della diversa formulazione della Nota (1) apposta in calce a pag. 9. Tale nota, dopo aver elencato, con integrazioni rispetto alla precedente formulazione, il novero dei soggetti (banche, società finanziarie, Imel, ecc.) che non rientrano nella nozione di cliente, adotta una diversa impostazione per quanto concerne il trattamento dei "gruppi", allargando la qualificazione di "non cliente" alla generalità delle "società appartenenti al medesimo gruppo dei soggetti sopra indicati".

Va tra l'altro tenuto conto che la definizione di "cliente" (e quella implicitamente correlata di "non cliente") hanno assunto recentemente una maggiore importanza rispetto al passato in quanto determinano un impatto anche sul trattamento fiscale (i.e. imposta di bollo) dei rapporti interessati<sup>1</sup>.

Anche in considerazione di questo aspetto, si chiede che siano fornite opportune precisazioni circa la portata della definizione. In particolare, dovrebbero essere chiariti i seguenti aspetti:

---

<sup>1</sup> La vigente normativa in tema di imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei depositi di titoli distingue infatti i rapporti "con la clientela" e quelli con soggetti diversi dalla clientela, assoggettando solo i primi al cosiddetto "superbollo" di natura sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria applicabile ai singoli documenti emessi. Cfr. le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo risultante dopo la riforma attuata dall'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni. Sul punto, il decreto di attuazione emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 maggio 2012 adotta la stessa nozione di cliente valida ai fini della normativa sulla trasparenza, richiamando espressamente il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011.

- i riferimenti normativi da utilizzare per definire i concetti di "*società finanziaria*" e di "*altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria*" (in alternativa potrebbero essere fornite delle indicazioni esemplificative)
- i criteri da seguire nel caso in cui il soggetto da qualificare sia estero (soprattutto se extracomunitario), considerato che le espressioni previste nella nota (1) possono avere in qualche ordinamento estero un significato diverso da quello dell'ordinamento italiano
- l'esatto significato della nozione di gruppo, eventualmente confermando che a tali fini occorre fare riferimento alla normativa dell'art. 2359 del codice civile
- se sia sufficiente che nella composizione del gruppo di appartenenza sia compresa una sola società bancaria o finanziaria (o altre categorie elencate dalla nota) perché la società che entra in rapporto con l'intermediario possa essere considerata come "non cliente", o se vi siano delle condizioni di "prevalenza" da rispettare
- che l'intermediario può limitarsi ad acquisire dalla società controparte una dichiarazione con cui questa attesta di far parte di un gruppo nel senso sopra indicato, con impegno di comunicare eventuali future modifiche della situazione al pari di quanto previsto nella risposta alla FAQ 1.3.2. formulata da codesta Autorità. - quale comportamento debba essere adottato per i rapporti già in essere.

Tenuto conto dell'auspicata prospettiva di semplificazione e riduzione dei costi amministrativi, si deve in ogni caso segnalare la difficoltà operativa di gestione della nuova definizione, che - se confermata - potrà richiedere pesanti interventi di tipo organizzativo ed informatico, non essendo l'informazione sull'appartenenza al "gruppo" attualmente presente negli archivi delle banche.

Sempre in relazione all'ambito di applicazione delle Disposizioni si chiede - in linea con le finalità di semplificazione che ispirano gli interventi proposti - di valutare l'opportunità di dare seguito alle indicazioni contenute nella Delibera del CICR del 4/3/2003 (art. 3, comma 1-bis), come modificata dal D.M. 3/2/2011, circa l'esclusione delle "offerte indirizzate a clienti non al dettaglio ovvero relative ad operazioni e servizi poco diffusi tra il pubblico".

C) La definizione di "offerta fuori sede" è stata integrata ricomprendendovi, oltre alla "promozione" ed al "collocamento" anche l'attività di "conclusione di operazioni e servizi bancari e finanziari". Al riguardo si chiede, al fine di evitare incertezze in merito all'applicazione della normativa, se per le attività di "promozione" e "collocamento" sono confermate le definizioni di cui alla Comunicazione di codesta Autorità del 29 dicembre 2005 e quali siano gli elementi di differenziazione dell'attività di "conclusione" rispetto al

“collocamento”. Infatti non appare chiaro il motivo e la portata dell’inserimento del termine “conclusione”.

Inoltre si evidenzia che l’espressione “conclusione di operazioni e servizi” risulta non allineata con quanto detto nelle restanti parti delle Disposizioni ove si parla sempre di “conclusione del contratto”, e ciò potrebbe essere fonte di dubbi interpretativi (ad esempio, potrebbe derivarne l’inclusione nel concetto di “offerta fuori sede” anche dell’effettuazione di singole operazioni rientranti in un contratto quadro già stipulato).

#### *Par. 5) – Abrogazioni*

A) In detto paragrafo sono indicate esclusivamente le disposizioni che sono abrogate a seguito dell’entrata in vigore dell’aggiornamento in parola.

Non è invece previsto, a differenza di quanto indicato nella versione oggi vigente, né la data di entrata in vigore di tali nuove Disposizioni né i termini entro i quali gli intermediari devono adeguarsi alle stesse.

Si ritiene necessario anzitutto prevedere, al pari di quanto stabilito nelle vigenti Disposizioni, una data di entrata in vigore delle stesse (la versione ora vigente prevede quella di quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Considerato che le Disposizioni recano nuovi adempimenti e specifiche nuove Sezioni (Sezione VII-bis) occorre inoltre prevedere congrui termini di adeguamento in funzione della diversità degli adempimenti innovativi cui sono tenuti gli intermediari e dell’applicazione delle nuove Disposizioni anche ai contratti in essere. In particolare, si evidenzia l’opportunità che il quadro delle regole sia definito e portato a conoscenza degli operatori con adeguato anticipo rispetto al momento in cui il provvedimento debba trovare applicazione. Ciò al fine di consentire agli intermediari di adottare per tempo tutti i comportamenti necessari per uniformare la propria operatività (interventi su sistemi, procedure, database, ecc.) alle nuove regole in materia

B) Sovente le clausole contrattuali riportano obblighi previsti dalle Disposizioni in argomento. Atteso che il nuovo testo delle Disposizioni non prevede più alcuni obblighi dapprima contemplati (come, ad esempio, quello relativo all’invio del Documento di Sintesi in assenza di variazione delle condizioni economiche) si chiede di dare espressa conferma – ad esempio nel provvedimento accompagnatorio delle nuove disposizioni - della possibilità di apportare tutte le necessarie variazioni contrattuali, facendo ricorso all’art. 118 TUB, indicando quale giustificato motivo la modifica intervenuta nelle Disposizioni.



## Sezione II – Pubblicità ed informazione precontrattuale

### Par. 1) - Premessa

In tale paragrafo è estesa l'applicazione delle Disposizioni della sezione anche all'**emissione e gestione di mezzi pagamento**.

Detta previsione va allineata a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 11/2010, da un lato, sostituendo il termine "mezzi di pagamento" con "strumenti di pagamento (cfr. art. 1, comma 1, lett. s), e, dall'altro, precisando l'esclusione degli strumenti di pagamento di tipo privativo dal relativo ambito di applicazione, in virtù della corrispondente esclusione operata dal predetto D.Lgs. n. 11/2010 (cfr. art. 2, comma 2, lett. m).

Pertanto occorre modificare la frase "emissione e gestione di mezzi di pagamento" come segue: "emissione e gestione di **strumenti** di pagamento **assoggettati al D.Lgs. n. 11/2010 ad esclusione di quelli relativi ai servizi di cui alla lettera m) dell'art. 2, comma 2, del predetto decreto**".

Si segnala inoltre l'opportunità di fornire chiarimenti in merito alla normativa alla quale soggiacciono il contratto di cassette di sicurezza, il contratto di deposito di oro fisico, nonché il contratto di acquisto e vendita di valuta estera. Mentre infatti è chiaro che a questi contratti non si applica la sezione II delle Disposizioni, non è del tutto chiaro se ad essi si applichino altre parti delle Disposizioni stesse, ad esempio quelle relative alla forma dei contratti e delle comunicazioni periodiche.

Diversamente, infatti, laddove l'esenzione fosse limitata alla sola fase preliminare del rapporto e non si estendesse all'intera vita dello stesso, si potrebbe determinare una maggiore complessità nella relativa gestione, in contrasto con le finalità di semplificazione (anche in termini di contenimento dei costi amministrativi) perseguite con gli interventi di revisione proposti.

Considerato che questi tre contratti non riguardano attività riservate alle banche, dovrebbe essere esclusa la loro natura bancaria o finanziaria (cfr. quanto previsto al paragrafo 1 della sezione I) e quindi in generale l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza; al fine di evitare dubbi interpretativi, si richiede comunque un chiarimento in questo senso (si veda anche quanto detto oltre con riguardo alla sezione III, par. 2).

Nel testo in consultazione è stata mantenuta invariata la previsione secondo cui le disposizioni della sezione II "non si applicano all'attività degli intermediari volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di trattativa individuale".

Si chiede di chiarire se – come parrebbe coerente - questa esenzione valga anche per i servizi di pagamento di cui alla sezione VI (non è infrequente

infatti il caso di contratti relativi a servizi di pagamento che sono oggetto di trattativa individuale).

Si riterrebbe inoltre opportuno che le Disposizioni in oggetto adottassero la terminologia di "conto di pagamento" per indicare i servizi di pagamento su un conto corrente.

Infine, si ritiene opportuno che sia precisato nel provvedimento in esame che - oltre ai casi di trattativa individuale e di contratti predisposti unilateralmente dal cliente - le disposizioni di cui alla sezione II del provvedimento in consultazione non trovino applicazione nei casi in cui il contenuto dei contratti che le banche offrono:

- a) sia definito per legge ovvero
- b) non sia modificabile sia sotto il profilo normativo sia per quanto riguarda le condizioni economiche applicabili.

In questi casi, infatti, viene meno la finalità della comparazione dell'offerta e perde di significato la funzione propria degli annunci pubblicitari e dei fogli informativi.

#### *Par. 2) - Guide pratiche*

In detto paragrafo viene stabilito che gli intermediari mettono a disposizione della clientela appositi documenti, cioè le Guide, che sono stampate in conformità dei modelli pubblicati sul sito della Banca d'Italia. Per evitare equivoci sulla portata degli obblighi a carico degli intermediari, stante la definizione di "messa a disposizione" riportata nel Par. 1 (che consente agli intermediari di non predisporre anticipatamente le Guide, fornendole solo a richiesta del cliente) e nel consolidare l'ottica di semplificazione degli adempimenti perseguita da codesta Autorità, si chiede di specificare che l'obbligo di stampa secondo i modelli pubblicati sul sito della Banca d'Italia ricorre nel caso sia di predisposizione anticipata delle Guide che i clienti possono direttamente prelevare, sia di produzione delle stesse a richiesta (ad esempio tramite operatore di sportello o mediante appositi strumenti, c.d. "totem" o analoghi dispositivi, che provvedano, a semplice richiesta del cliente, alla stampa del documento in parola o direttamente dall'apparecchiatura o presso lo sportello).

Il mantenimento di canali diversificati e tecnologicamente avanzati di messa a disposizione delle Guide consente un rilevante abbattimento degli oneri conseguenti alla stampa ed alla conservazione delle Guide, evitando l'allocatione presso gli sportelli bancari di scorte - necessariamente adeguate in funzione della doverosità di far fronte alle richieste (anche imprevedibili) della clientela - di tali documenti, oltre che un aggiornamento costante e tempestivo delle stesse in funzione delle modifiche apportate al

relativo testo da parte dell'Autorità, mediante procedure informatiche gestite a livello accentrato dagli intermediari.

Si coglie, inoltre, l'occasione per segnalare che nella Guida mutui, ai fini della modalità per il calcolo esemplificativo dell'importo della rata, si fa riferimento all'importo di 145.000 euro, mentre nell'allegato 4B il riferimento è ad un importo di 100.000 euro.

Si ritiene tuttavia che la banca e l'intermediario debbano fare sempre riferimento all'esempio di 100.000 euro, come indicato nell'allegato 4B, non avendo la Guida alcun impatto sulle modalità di calcolo della rata da parte dell'intermediario, in quanto detta Guida, ivi compreso l'esempio di 145.000 euro in essa riportato, ha mero valore esemplificativo, informativo e comparativo per il cliente.

Si richiede, pertanto, di confermare la correttezza di tale impostazione.

Si segnala da ultimo che va corretto quanto indicato nella Guida al conto corrente nella parte in cui dispone che "I libretti al portatore però non possono presentare un saldo superiore a 1.000 euro" sostituendolo con "pari o superiore a euro 1.000 euro".

### *Par. 3) - Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui*

1. Con riferimento ai fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori si prevede, a pag. 16 delle Disposizioni, che "le condizioni relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese tra le "Principali condizioni economiche" di cui all'Allegato 4A sono riportate in fogli informativi separati concernenti i soli servizi accessori. In questi casi, gli intermediari mettono a disposizione del cliente – oltre al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente – un fascicolo contenente i fogli informativi di tutti servizi accessori offerti insieme al conto".

Tale proposta appare coerente con talune istanze di semplificazione e razionalizzazione della documentazione, contenute nel già citato Protocollo d'Intesa ABI-Associazioni dei consumatori del 14 aprile 2011.

Va poi rammentato che le predette Disposizioni a pag. 15 stabiliscono che "per i contratti diversi dal conto corrente offerti a consumatori, il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi accessori se essi sono disciplinati dal presente provvedimento".

1.1. Viene quindi proposta nelle Disposizioni una differenziazione a seconda che il contratto sia un conto corrente offerto a consumatori o un differente contratto:

nel primo caso, i fogli informativi sono redatti in conformità al modello di cui all'Allegato 4A e le condizioni relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese tra le "Principali condizioni economiche" di cui all'Allegato 4A sono riportate in fogli informativi separati concernenti i soli servizi accessori;

nel secondo caso, il foglio informativo include (come avviene attualmente) anche le informazioni sui servizi accessori, se essi sono disciplinati dal provvedimento in esame.

Appare possibile ritenere che lo spirito della riforma sia di semplificare il foglio informativo del conto corrente per consumatori al fine di permettere una più facile comparazione con i prodotti offerti dalle altre banche. In questa ottica, il prototipo di foglio informativo prevede, in relazione a carte di debito e di credito, unicamente l'indicazione del canone annuo e, in relazione a servizi di pagamento, unicamente l'indicazione del bonifico verso Italia e UE. Nel prototipo, al punto "altre condizioni economiche", sono poi state cancellate le voci: carte di debito, di credito, assegni, utenze, pagamenti ricorrenti, bonifici.

Si chiede conferma che in relazione al conto corrente offerto a consumatori:

- sia necessario redigere separati fogli informativi relativi, oltre che a carte di debito e di credito, agli assegni, alle utenze, ai pagamenti ed ai bonifici, o, più probabilmente, un foglio informativo che raggruppi utenze, pagamenti, ecc.
- il contratto possa continuare a comprendere le disposizioni riguardanti gli assegni, le utenze, i pagamenti, i bonifici, ecc.
- il documento di sintesi possa continuare a prevedere le condizioni economiche riguardanti gli assegni, le utenze, i pagamenti, i bonifici, ecc.

Sempre con riferimento al foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori, si richiede di valutare se non sia opportuno ricomprendere fra le "Principali condizioni economiche" anche quella relativa al servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione. Ci si rende conto che questa richiesta può apparire in contraddizione rispetto all'obiettivo di semplificazione di questo tipo di foglio informativo, obiettivo che, come detto sopra, l'ABI condivide pienamente; tuttavia ci sembra che tale potenziale criticità sia superata dalla concreta utilità che questa informazione può avere per il cliente nel valutare la convenienza effettiva di un determinato tipo di conto corrente rispetto ad un altro (offerto dallo stesso o da un diverso intermediario). Come noto, infatti, l'offerta commerciale degli intermediari prevede di solito tipi di conto corrente con canone di importo (anche significativamente) diverso e a fronte di un canone maggiore sono offerte condizioni più favorevoli su uno o più servizi

accessori, fra cui appunto il servizio di deposito titoli; la mancanza di questa informazione priverebbe il consumatore di una informazione di un certo rilievo per la sua valutazione economica.

In riferimento invece ai fogli informativi relativi a contratti diversi da quello di conto corrente offerto a consumatori, si richiede conferma che non si debbano includere le informazioni sulle polizze assicurative, trattandosi di servizio accessorio non disciplinato dal provvedimento in esame.

1.2. Inoltre, con specifico riferimento ai servizi accessori, sarebbe opportuna una definizione specifica di tali servizi che individui gli stessi e ne limiti la relativa categoria. Per alcuni di questi, invero, sembra difficile e per lo stesso cliente poco comprensibile una distinzione, come per esempio nel caso dei bonifici, tradizionalmente disciplinati, sia per le condizioni economiche applicate, sia per la relativa normativa, nell'ambito del conto corrente. A tal fine, a mero titolo esemplificativo, può farsi riferimento al Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori costituente parte integrante del citato Protocollo di intesa sottoscritto dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori il 14 aprile 2011 (che si allega).

1.3. Sono, altresì, in linea con le istanze di ABI e delle Associazioni dei consumatori contenute nel menzionato Prototipo di foglio informativo, le previsioni del Prototipo di cui all'Allegato 4A delle Disposizioni relative: (i) all'indicazione del nome del conto nella sezione "*quanto può costare il conto corrente*"; (ii) all'inserimento di un riferimento che valorizzi l'estratto conto di fine anno.

Considerata la semplificazione della struttura del foglio informativo in parola e considerato, altresì, che le condizioni economiche pubblicate nel foglio informativo sono riportate con carattere di personalizzazione nel documento di sintesi, si chiede di confermare che quanto proposto per il foglio informativo si riflette anche sui contenuti del documento di sintesi contrattuale e periodico. A quest'ultimo riguardo si chiede di confermare che la semplificazione investe anche i rapporti accesi anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

1.4. Per evitare incongrue disparità di trattamento tra clienti consumatori e non, si domanda, altresì, di valutare l'estensione dell'apprezzabile semplificazione prevista per i fogli informativi dei conti correnti offerti ai consumatori anche ai clienti non consumatori (fermo restando il mantenimento del prototipo di cui all'allegato 4A solo per i consumatori), che potrebbero beneficiare di analoga razionalizzazione del documento in parola. Ciò, peraltro, consentirebbe un contenimento di costi, in particolare laddove l'offerta degli intermediari fosse unica per consumatori e non consumatori, evitando la duplicazione delle modalità di redazione del documento.

1.5. Infine, si chiede di fornire approfondimenti in merito alla definizione e al concetto di "Principali Condizioni Economiche" più volte richiamate nelle presenti Disposizioni, tenuto conto che nei Fogli Informativi va riportato "un elenco completo delle condizioni economiche offerte" (Sez. II, par. 3).

1.6. Vista la significatività delle previsioni contenute nelle Disposizioni in parola è necessario prevedere congrui termini di adeguamento per gli intermediari.

1.7. Sempre con riferimento al paragrafo in esame e con specifico riguardo al tema dei fascicoli, preso in considerazione nel secondo periodo della disposizione in commento, si chiede di:

a) rivedere la nozione di "fascicolo" in modo da comprendere anche più avanzate soluzioni tecnologiche che consentano al cliente un'agevole consultazione in sequenza dei diversi fogli informativi interessati, ovvero di confermare l'interpretazione in base alla quale l'obbligo di mettere a disposizione il "fascicolo contenente i fogli informativi di tutti i servizi accessori offerti insieme al conto" – che per certi versi ricorda alcune soluzioni anteriori alla riforma del 2009, abbandonate proprio per la loro limitata efficacia – si considera adempiuto allorché la banca provveda a mettere a disposizione della clientela i suddetti fogli informativi sia in filiale - anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, per esempio con le strutture denominate "totem" – sia sul proprio sito Internet (ad esempio tramite una struttura basata su link tra i diversi fogli informativi interessati).

La previsione in parola non deve, invece, essere interpretata nel senso di gravare la banca della consegna al cliente di vere e proprie dispense rilegate. Questa interpretazione, oltre a costituire per la banca un significativo onere sia sotto il profilo organizzativo che sul piano economico, rappresenterebbe, infatti, un eccesso di informazioni per il cliente

b) specificare se l'operatività descritta sia la medesima da utilizzare anche per i conti a pacchetto.

2) Con riferimento ai finanziamenti in valuta diversa dall'euro, il paragrafo 3 prevede che nel foglio informativo sia riportato un richiamo ai rischi di cambio dell'operazione. In particolare, è disposto che "se il finanziamento è rimborsabile attraverso rate il cui importo è predeterminabile, contiene, nella parte sulle condizioni economiche, una simulazione dell'impatto sulle rate di: i) un apprezzamento significativo e realistico della valuta in cui è espresso il finanziamento dopo due anni dalla conclusione del contratto; ii) un apprezzamento significativo e realistico della valuta in cui è espresso il finanziamento e un contestuale aumento del tasso di interesse del 2 per cento dopo due anni dalla conclusione del contratto. Eventuali ulteriori simulazioni, relative a una variazione del tasso di cambio favorevole per il cliente (eventualmente combinata con una diminuzione del tasso di

interesse), sono simmetriche e di pari numero rispetto a quelle indicate ai numeri i) e ii)".

Al riguardo, si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale:

- è sufficiente un'unica simulazione valida per tutte le valute nell'ottica di evitare di predisporre un foglio informativo con una simulazione per ogni valuta nella quale è nominato il finanziamento
- tale disposizione – che fa riferimento ai finanziamenti a rimborso rateale - non si applica ai crediti a breve termine (inferiori a 18 mesi), il cui rimborso è previsto in un'unica soluzione alla scadenza del contratto.

In merito ai citati finanziamenti in valuta diversa dall'euro, si chiede inoltre di chiarire quali siano i requisiti affinché un apprezzamento della valuta possa ritenersi "significativo e realistico". A tale proposito infatti sarebbe preferibile che fosse la Banca d'Italia a fissare periodicamente i parametri di apprezzamento/deprezzamento, ciò al fine di assicurare al cliente una più corretta confrontabilità di tali esempi tra le varie banche.

Infine è opportuno chiarire - al fine di definire l'esatto ambito di applicazione della previsione - il significato da attribuire alla locuzione "finanziamenti con rate il cui importo è predeterminabile", posto che anche nei finanziamenti a tasso variabile la rata deve essere predeterminabile, seppur tramite formula matematica.

#### *Par. 4) - Offerta fuori sede*

Con riguardo a questa previsione si formulano le seguenti due osservazioni:

A) L'offerta fuori sede è di fatto sovente limitata all'attività di promozione:

- o perché è l'unica che l'intermediario ha deciso di svolgere
- oppure perché il potenziale cliente ha deciso di non stipulare il contratto offertogli.

In ambedue queste situazioni si pone il dubbio se l'intermediario sia comunque obbligato (i) a consegnare la documentazione di trasparenza e (ii) ad acquisire la relativa attestazione di consegna.

In base all'inciso "in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un'offerta" sembra potersi desumere che, se il contratto non è stato concluso e il cliente non è stato vincolato da un'offerta, i suddetti obblighi non sussistono; tuttavia questa

interpretazione non risulta del tutto certa considerato che anche la sola promozione costituisce offerta fuori sede.

Va poi considerato che l'adempimento dei suddetti obblighi presuppone la disponibilità del cliente a rilasciare l'attestazione di cui sub (ii), per cui nel caso di svolgimento della sola attività di promozione può non essere sempre agevole per l'intermediario adempiere a tale obbligo.

Si richiede quindi di rendere la previsione più chiara nel senso sopra prospettato.

B) Per i casi in cui sussistono i due obblighi sub (i) e (ii), si osserva che può essere interesse del cliente ricevere la documentazione di trasparenza in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, ad esempio tramite posta elettronica o mediante servizi di internet banking (se si tratta di soggetto che già ne usufruisce). Si richiede quindi di prevedere:

- che, con il consenso del cliente, i documenti gli possono essere consegnati mediante tecniche di comunicazione a distanza
- e che, in questo caso, l'intermediario committente acquisisce e conserva agli atti il consenso del cliente a tale modalità di consegna.

Qualora siano condivise le due richieste sub (a) e (b) la formulazione della suddetta previsione potrebbe essere la seguente:

*Se il cliente intende concludere un contratto o presentare un'offerta vincolante, il soggetto che procede all'offerta fuori sede deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato, il foglio informativo e, se per il servizio offerto è prevista, una Guida ai sensi del paragrafo 2. ... L'intermediario committente acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna e la conserva agli atti. Con il consenso del cliente, i documenti gli possono essere consegnati mediante tecniche di comunicazione a distanza; in questo caso, l'intermediario committente acquisisce e conserva agli atti il consenso del cliente.*

C) In tale paragrafo inoltre è previsto che il soggetto che procede all'offerta "deve consegnare al cliente (...) il foglio informativo e se prevista, una Guida ai sensi del paragrafo 2". Poiché la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie costituisce guida "trasversale" a tutti i servizi bancari, si chiede di precisare se sia obbligatorio consegnare sempre detta guida.

#### *Par. 8) - Finanziamenti*

Il paragrafo 8.2 prevede che, per quanto riguarda i finanziamenti, il foglio informativo e il documento di sintesi devono riportare il TAEG, che viene calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina sul credito ai consumatori.



In questo ambito, occorre evidenziare che il vecchio allegato 5B prevedeva, ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel foglio informativo, una serie di esempi che riportavano, come base di calcolo, l'importo di 1.500 euro. Con il nuovo Provvedimento, il vecchio allegato 5B è stato sostituito dal nuovo allegato 5B recante "TAEG per i contratti di credito ai consumatori". Tale nuovo allegato non riporta più gli esempi relativi al calcolo del TAEG da inserire nel foglio informativo, né il riferimento ai 1.500 euro, ad eccezione dei casi in cui il limite massimo del credito non sia stato ancora convenuto, considerandolo, in questo caso, fissato a 1.500 euro (cfr. par. II, lett. h).

Si chiede quindi come debbano essere resi – a fini di comparabilità propria del Foglio informativo – gli esempi di calcolo del TAEG relativo a contratti di credito diversi dal credito ai consumatori e che abbiano come destinatari sia consumatori (fuori dalle ipotesi del credito al consumo) sia in generale la clientela al dettaglio.

Mentre infatti nella FAQ 10.2.2, la Banca d'Italia ha chiarito che per quanto riguarda il TAEG negli annunci pubblicitari si può prendere in considerazione l'importo mediamente concesso ai consumatori in relazione alla tipologia di finanziamento pubblicizzata, nulla ora viene specificato quanto al foglio informativo.

Non è quindi chiaro se nel caso di foglio informativo, la Banca d'Italia abbia inteso equiparare tale documento all'annuncio pubblicitario del credito ai consumatori, e se quindi l'esempio in esso contenuto debba di fatto convergere verso il concetto di "esempio rappresentativo" del credito ai consumatori; in questo caso, l'esempio anche nel foglio informativo dovrebbe fare riferimento all'importo mediamente concesso. Tuttavia non è chiaro se l'importo mediamente concesso debba essere valutato con riferimento a tutta la clientela al dettaglio o con riferimento ai soli consumatori nei casi diversi dai contratti di credito al consumo.

Si ritiene necessario che, allo stato, onde evitare di imporre al settore bancario ulteriori oneri, possa essere confermato dall'Autorità la possibilità di preservare gli esempi basati sull'importo di 1.500 euro nei Fogli Informativi, seppure ciò non è obbligatorio. Resta fermo che laddove l'intermediario ritenga congruo fare riferimento a esempi diversi che anche nel foglio informativo si avvicinino a quanto previsto negli annunci pubblicitari per il credito ai consumatori, sarà libero di farlo.

La medesima necessità di coordinamento si riflette sul documento di sintesi, sia contrattuale sia periodico, dell'apertura di credito. Infatti, nella FAQ n. 4 della Banca d'Italia si chiarisce che: "L'eventuale negoziazione individuale di condizioni più favorevoli per il cliente (ad es., in termini di tasso) comporta la necessità di personalizzare l'ISC del documento di sintesi rispetto a quello riportato nel foglio informativo. Gli scenari di utilizzo da impiegare nel calcolo, invece, devono rimanere identici a quelli prospettati nel foglio informativo, in quanto il cliente deve poter confrontare in modo omogeneo –

sulla base cioè delle medesime ipotesi di utilizzo dell'affidamento – le condizioni a lui applicate rispetto a quelle offerte alla generalità della clientela, per verificare l'effettiva convenienza del contratto propostogli”.

*Allegato 4) - "Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto a consumatori"*

Nell' allegato si riporta in diverse parti il riferimento alle imposte per iscrizione dell'ipoteca. Poiché l'imposta ipotecaria è normalmente assorbita dall'imposta sostitutiva applicabile ai finanziamenti a medio e lungo termine, appare necessario eliminare tale riferimento e eventualmente più opportuno sostituire i riferimenti all'imposta per l'iscrizione ipotecaria con quello alle "tasse ipotecarie" per le quali non vale l'effetto sostitutivo stabilito dall'art. 15 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

### **Sezione III – Contratti**

*Par. 2) - Forma e conclusione dei contratti*

1) Con riferimento alle operazioni di acquisto e vendita di valuta estera contante, al fine di allineare le previsioni di cui al paragrafo in oggetto a quelle contenute nella precedente Sezione II (in tema di pubblicità e informazione precontrattuale, ove è ora cancellato il richiamo alle predette operazioni) si chiede di eliminare, nella lettera b) della Sezione in oggetto, l'indicazione, attualmente contenuta, alle operazioni di "acquisto e vendita di valuta estera contante".

2) A pag. 26 delle Disposizioni è stabilito che un esemplare del contratto è consegnato al cliente e che la consegna "è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario".

Va considerato che nella operatività bancaria è sempre più frequente la stipulazione di contratti in formato elettronico (anche grazie alle recenti novità normative in tema di firma elettronica avanzata) che si prestano ad essere consegnati al cliente sempre nel medesimo formato, appunto, elettronico. In questo nuovo contesto il rispetto della suddetta disposizione comporta rilevanti oneri operativi per gli intermediari, che potrebbero essere ridotti, senza attenuazione del livello di tutela dei clienti, prevedendo:

(a) che l'esemplare del contratto – data la rilevanza che sta assumendo la modalità di comunicazione elettronica - possa essere consegnato al cliente mediante tecniche di comunicazione elettronica (si consideri che l'invio del contratto in formato elettronico sarebbe tracciato, potendosi così ricostruire anche a posteriori la data e l'ora dell'invio)

(b) e che, in questo caso, l'intermediario acquisisce e conserva agli atti il consenso del cliente a questa modalità di consegna (anziché l'attestazione di avvenuta consegna, che il cliente potrebbe avere difficoltà a verificare in tempo reale).

Qualora sia condiviso questo approccio, la formulazione della suddetta previsione potrebbe essere la seguente:

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario. Se il contratto è concluso mediante strumenti informatici o telematici, l'esemplare del contratto può essere consegnato al cliente, previa acquisizione del suo consenso, mediante tecniche di comunicazione a distanza; in questo caso, al posto della suddetta attestazione di consegna, l'intermediario acquisisce con le stesse modalità il consenso del cliente.

Più in generale si osserva che la previsione secondo cui la consegna deve essere attestata dalla "sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto" comporta un significativo onere per le procedure degli intermediari, mentre i benefici per i clienti appaiono tutto sommato non rilevanti. Si richiede quindi di valutare se sia possibile eliminare tale adempimento o, in subordine, sostituirlo con l'inserimento dell'attestazione di consegna subito prima della firma del contratto con una forma graficamente evidenziata (maggiore dimensione del carattere, grassetto, ecc.); tale modalità consentirebbe infatti di salvaguardare l'esigenza alla base dell'attuale disposizione (attirare l'attenzione del cliente), evitando i suddetti oneri operativi.

#### *Par. 4) - Conto di base*

In materia di conto di base, le Disposizioni prevedono che:

- i relativi contratti "non conformi a quanto previsto dal presente paragrafo sono nulli ai sensi dell'art. art. 117, comma 8, TUB", senza specificare se detta nullità sia qualificabile come assoluta o relativa.

Atteso che le stesse Disposizioni specificano, in tema di nullità dei contratti, che questa "può essere fatta valere solo dal cliente" (cfr. pag. 26), sebbene ciò non sia espressamente indicato dall'art. 117 TUB, si ritiene opportuno che anche nel caso in oggetto le Disposizioni puntualizzino che tale nullità sia da ritenersi relativa

- al "conto di base si applicano tutte le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, nonché le presenti disposizioni".

Il rinvio all'applicazione della normativa propria delle "operazioni e servizi bancari" non sembra poter essere inteso come derogativo della normativa

primaria, che allo stato consente di proporre il conto di base sia nella forma del conto corrente, al quale si applicherà quindi la normativa di trasparenza propria di tale strumento, ivi compresa la disciplina sulle comunicazioni alla clientela di cui all'art. 119 TUB, sia nella forma del conto di pagamento, al quale l'art. 119 non è applicabile. È opportuno che tali aspetti trovino un esplicito chiarimento, anche per le connesse ricadute di tipo fiscale, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo<sup>2</sup>

- "continua ad applicarsi l'art. 8, commi da 1 a 4, della Convenzione".

Si evidenzia che l'art. 8, comma 3, sub a) della citata Convenzione prevede l'obbligo di riportare l'ISC del conto di base nel proprio documento di sintesi periodico. Ciò è apparentemente in contrasto con le nuove Disposizioni in commento, che richiedono di esporre l'ISC nell'estratto conto di fine anno. Per tale motivo si ritiene opportuno un esplicito chiarimento in materia.

## **Sezione IV – Comunicazioni alla clientela**

### *Par. 1) - Premessa*

Nell'ambito delle disposizioni in merito alla cessione dei rapporti giuridici è previsto che: "in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l'articolo 58 del T.U., il cessionario comunica con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le informazioni necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento)."

Al riguardo, l'introduzione dell'obbligo per il "cessionario" di avvisare in via preventiva (ben 60 giorni prima) i clienti interessati dalla futura cessione comporta l'aggiunta di un gravoso onere a carico degli intermediari, non previsto dalla disciplina speciale stabilita dall'articolo 58 TUB e dalle disposizioni attuative di codesta Autorità, con rilevanti implicazioni sia sotto il profilo del trattamento dei dati personali della clientela, sia sulle tempistiche di realizzazione delle operazioni in questione e in contrasto con gli auspici di semplificazione proposti con la riforma delle Disposizioni. Tale previsione infatti imporrebbe alla banca cedente di effettuare una comunicazione anticipata delle informazioni relative ai clienti ceduti, prima dell'effettivo passaggio di titolarità del dato personale per effetto della cessione (sempre che l'operazione abbia poi effettivo compimento), per consentire al "cessionario" di adempiere alle disposizioni in esame nei 60 giorni previsti. L'obbligo di una comunicazione anticipata, evidentemente dettagliata sui riflessi operativi dell'operazione, fa peraltro venir meno uno

<sup>2</sup> L'applicabilità dell'art. 119 TUB costruisce il presupposto per l'applicazione agli estratti conto della normativa dell'imposta di bollo "sostitutiva" di cui alla normativa richiamata alla precedente nota 1.

dei vantaggi delle modalità previste dallo stesso art. 58 TUB (possibilità di dare pubblicità della cessione in via cumulativa attraverso la pubblicazione in G.U., rimandando alla prima occasione utile la comunicazione a domicilio dei clienti ceduti), cui si è finora allineata anche l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente all'assolvimento degli obblighi di informativa alla clientela. Si richiamano ulteriori importanti punti di attenzione/criticità che possono manifestarsi prima del perfezionamento della cessione:

- i) la difficoltà da parte del cessionario di ottenere l'anagrafica di tutti i clienti del cedente e di approntare le procedure operative volte ad individuare i nuovi riferimenti che i rapporti acquisiranno presso di sé con un così ampio anticipo
- ii) la legittimità da parte del cessionario a comunicare ai clienti del cedente l'operazione, essendo un soggetto con cui i clienti non hanno un rapporto formalizzato
- iii) la circostanza che presso il cedente, nei 60 giorni immediatamente precedenti la cessione, saranno aperti nuovi rapporti, per i quali non sarebbe inviata la comunicazione anticipata prevista dalle Disposizioni.

Questi aspetti risultano ancora più evidenti nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Inoltre, specie per le cessioni in blocco perfezionate nell'ambito di un'operazione di *securitisation*, risulterebbe particolarmente complicato rispettare l'obbligo di comunicazione con così largo anticipo, prima dell'effettiva cessione degli *asset* alla SPV.

Si propone pertanto di mantenere ferma la formulazione attualmente vigente.

Sempre in tema di operazioni di cartolarizzazione occorre un chiarimento, visto che la nuova formulazione individua **il cessionario** quale responsabile della comunicazione al cliente, mentre nel capoverso precedente della medesima "Premessa" è stabilito che, *"in caso di cessione del credito, il responsabile continua a essere **il cedente**, titolare del contratto, salvo diversa pattuizione tra il cedente e il cessionario. In caso di operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il responsabile può essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione."*

Da ultimo, non è chiaro se quanto previsto per le operazioni di *securitisation* possa essere esteso anche alle operazioni di emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.

In relazione a quanto sopra si chiede inoltre di coordinare quanto attualmente previsto nel testo delle Disposizioni posto in consultazione con riferimento alle procedure interne per l'adeguata assistenza alla clientela nel caso di cessione di rapporti giuridici (cfr. pag. 96) con quanto sopra indicato e richiesto.

*Par. 2) – Variazioni contrattuali*

In questo paragrafo non vi sono indicazioni espresse circa l'utilizzo di forme di comunicazione telematica per l'invio delle comunicazioni di variazione unilaterale. Ancorché l'ammissibilità di queste forme di comunicazione sembri scontata, sarebbe opportuno inserire un'espressa previsione in tal senso (anche per simmetria rispetto a quanto previsto per le comunicazioni periodiche).

*Par. 3) - Comunicazioni periodiche alla clientela*

Nel paragrafo 3.1., relativo alle "*Disposizioni di carattere generale*", si prevede che "se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che:

- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall'intermediario copia del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore; l'invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente ovvero allo sportello
- il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito dell'intermediario".

Inoltre, il paragrafo 3.2 sulle "*Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti*" stabilisce, da un lato, l'eliminazione dell'Indicatore Sintetico di Costo dal documento di sintesi periodico relativo ai contratti di conto corrente conclusi con consumatori, dall'altro, l'inserimento dello stesso nell'estratto conto di fine anno.

Questi adeguamenti sono coerenti con le proposte formulate congiuntamente dall'ABI e dalle Associazioni dei consumatori nell'ambito del Protocollo di intesa sopra citato, con l'obiettivo di far ricevere alla clientela le sole comunicazioni strettamente necessarie e ridurre gli oneri amministrativi da parte delle banche, riduzione che risulta, tuttavia, inficiata dagli oneri derivanti dai rilevanti interventi di carattere informatico che si rendono necessari al fine di ottemperare all'obbligo di rendere comunque disponibile anche on line il documento (cfr. oltre).

Si segnala, in ogni caso, come in materia si rendono necessari congrui termini di adeguamento per gli intermediari.

Inoltre, con riferimento alla prima delle due condizioni che verrebbero introdotte ("a condizione che: ... in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall'intermediario copia del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore"), si richiede di eliminare l'avverbio "gratuitamente"; in tal modo questo aspetto sarebbe regolato dalle successive previsioni secondo cui "In applicazione dell'art. 127-bis del T.U.

- le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici

- il contratto può prevedere a carico del cliente spese per le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, per quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalla presente sezione ovvero per quelle trasmesse con strumenti diversi rispetto a quanto previsto nel contratto. In questi casi le spese a carico del cliente sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dall'intermediario e sono quantificate in conformità di quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2".

Inoltre, sempre con riferimento al paragrafo 3.1, viene stabilito che "l'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica". Nella logica di favorire lo sviluppo delle potenzialità dei canali digitali di comunicazione e di evitare dubbi interpretativi si chiede di:

- estendere tale previsione anche al caso in cui il cliente abbia adottato volontariamente il predetto indirizzo di posta elettronica

- stabilire espressamente che nei rapporti in corso con i suddetti clienti è ammissibile adottare questa modalità anche in assenza di previsioni contrattuali in tal senso (e quindi senza necessità di una apposita modifica unilaterale in tal senso).

In detto paragrafo, si chiede anche di:

- a) confermare, con riguardo alla specifica indicazione per cui "se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi al ricorrere delle indicate condizioni", che tale previsione – proprio perché innovativa rispetto alla previgente disciplina - trova applicazione anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore delle nuove Disposizioni. Diversamente, ne deriverebbero rilevanti costi per la gestione dell'informativa periodica alla clientela secondo due strutture diversificate

b) riformulare:

(i) le parole “del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore” contenute nel primo alinea del quarto capoverso di pag. 32 (in tema di comunicazioni telematiche)

(ii) nonché le parole “del documento di sintesi aggiornato” contenute nel secondo alinea del suddetto capoverso

nel seguente modo: “dell’ultimo documento di sintesi inviato. Con riferimento ad ambedue le condizioni previste va infatti considerato che, stante il presupposto della nuova previsione normativa (“Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente ...”), l’ultimo documento di sintesi inviato o consegnato contiene necessariamente le condizioni economiche in vigore.

Inoltre, si chiede di aggiungere alla fine del secondo alinea del quarto capoverso di pag. 32 (in tema di comunicazioni telematiche) “(...), ovvero, in subordine, richiedere la fornitura del documento contenente le condizioni economiche in vigore, se diverse da quelle riportate nell’ultimo documento di sintesi consegnato o inviato, nei tempi tecnici necessari alla sua predisposizione e invio”.

Ciò al fine di renderlo maggiormente in linea con il presupposto della previsione normativa, evitando agli intermediari i rilevanti oneri tecnico-informatici necessari per rendere disponibile in *real time* un documento personalizzato per ciascun cliente.

In ultimo si rileva che nell’ambito del paragrafo 3.2 è indicato che per i libretti al portatore “il documento di sintesi può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente”. Al riguardo si chiede di confermare che la disposizione trova applicazione anche ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore delle Disposizioni.

Appare inoltre opportuno inserire in nota una precisazione per cui il documento di sintesi “può essere omesso anche nel caso in cui sia variato il valore del parametro del tasso di interesse”.

## **Sezione V – Tecniche di comunicazione a distanza**

### *Par. 2 - Informativa precontrattuale*

Può succedere (anche se si tratta di un’operatività non frequente) che una filiale estera di un intermediario italiano offra in Italia – ad esempio, per il tramite delle filiali italiane dello stesso intermediario oppure direttamente



tramite modalità elettroniche - prodotti e servizi prestati direttamente dalla filiale estera.

In questo caso, la filiale sarà probabilmente tenuta ad applicare la normativa del Paese ove è stabilita. Si pone però il dubbio se essa (direttamente oppure tramite le filiali italiane dello stesso intermediario) sia tenuta anche a rispettare le Disposizioni. La risposta a questo dubbio pare affermativa nel caso in cui si tratti di filiali extra-comunitarie mentre potrebbe essere negativa nel caso di filiali comunitarie.

Si richiede comunque un chiarimento su questo punto.

## Sezione VI – Servizi di pagamento

### *Par. 3) - Disposizioni di carattere generale*

Nel paragrafo 3.2 è indicato che “i documenti previsti nella presente Sezione possono essere <messi a disposizione> o <consegnati> **in forma cartacea o – se la relazione** con il cliente ha luogo attraverso tecniche di comunicazione a distanza – anche attraverso altro supporto durevole”.

Tale previsione modifica quanto stabilito nelle vigenti Disposizioni in base alle quali quando le “parti” convengono che le informazioni e i documenti ivi previsti sono forniti mediante l'utilizzo di un supporto durevole diverso da quello cartaceo, queste informazioni e documenti **sono** messi a disposizione o consegnati attraverso tale supporto.

In sostanza le nuove Disposizioni impongono che le informazioni e i documenti in parola siano forniti in forma necessariamente “cartacea”, mentre è possibile utilizzare un altro supporto durevole solo qualora la relazione del cliente abbia avuto luogo con tecniche di comunicazione a distanza. Da ciò deriva un diverso regime in funzione delle modalità di relazione intercorrenti tra banca e cliente, che penalizza il ricorso ai canali tradizionali (ad esempio, il caso in cui il cliente si reca allo sportello bancario, fenomeno ancora molto diffuso tra la clientela meno giovane).

Tale distinzione non è prevista nella disciplina di massima armonizzazione contenuta nella direttiva 2007/64/CE (PSD), con effetto di disparità di trattamento del mercato italiano rispetto agli altri Stati membri e, in ogni caso, risulta eccessivamente onerosa e contraria sia allo spirito e all'obiettivo di semplificazione dichiarato nella relazione al documento di consultazione, sia all'iniziativa di autoregolamentazione avviata tra ABI e Associazioni dei consumatori denominata “Trasparenza Semplice”.

Si chiede pertanto di mantenere la formulazione prevista nelle vigenti Disposizioni, che garantisce ampia libertà tra le parti di decidere il supporto

più utile e comodo da utilizzare per tale documentazione. Tra l'altro è già negli "intendimenti" della PSD consentire la messa a disposizione attraverso altro strumento durevole.

## Sezione VII – Credito ai consumatori

### *Par. 2) - Definizioni*

Nell'ambito della definizione di "servizio accessorio connesso al contratto di credito" (quale ad esempio la polizza assicurativa connessa ai finanziamenti), nel draft in esame viene specificato che il servizio è considerato comunque "obbligatorio" (con la conseguenza che i costi relativi devono essere computati nel TAEG del finanziamento connesso, a prescindere che il servizio stesso sia stato "volontariamente" richiesto dal cliente) qualora il recesso dal contratto avente ad oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni di contratto di credito.

La classificazione del servizio come "obbligatorio", come noto, rileva ai fini del calcolo del TAEG posto che i costi relativi ai servizi "obbligatori" devono essere computati nel TAEG del finanziamento connesso.

Al riguardo, nel prendere atto che le modifiche apportate sono volte a recepire quanto previsto dalle *Guidelines* della Commissione UE in materia (cfr. pag. 17 delle stesse), si chiede di chiarire a quali costi applicati nel caso di recesso si deve fare riferimento per classificare il servizio accessorio come "obbligatorio".

Occorre infatti notare che, se la proposta può essere ragionevole in caso di presenza nei contratti di specifiche commissioni/penali previste per l'estinzione anticipata/recesso dal servizio accessorio, la stessa previsione, applicata indistintamente, risulta eccessivamente penalizzante qualora si considerino anche i meri costi di copertura delle spese amministrative connesse al recesso. Si chiede pertanto di specificare che l'applicazione di quest'ultima tipologia di costi nel caso di recesso non rilevi ai fini della classificazione del servizio come "obbligatorio".

Si chiede, inoltre, di dettagliare quali siano i costi che - se applicati in caso di recesso - determinano la classificazione del servizio come "obbligatorio".

In materia si fa altresì presente che l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2013, nel disciplinare una diversa fattispecie (quella cioè relativa alla restituzione del premio nell'ipotesi di estinzione anticipata o di trasferimento di un mutuo o di un finanziamento a cui sia connesso un contratto di assicurazione), sancisce l'obbligo di restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria del contratto di finanziamento. In tale ambito è disposta la possibilità che

dall'importo da restituire al cliente vengano trattenute *"le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa"*, chiarendo inoltre che *"tali spese non devono essere tali da costituire ... (omissis...)... un onere ingiustificato in caso di rimborso"*.

Anche in considerazione della modesta entità di tali oneri, si chiede di specificare che il recupero delle spese amministrative effettivamente sostenute - alle condizioni ed entro i limiti specificati nel richiamato Regolamento ISVAP - non rilevi ai fini della classificazione del servizio come "obbligatorio" nel caso di recesso dal servizio accessorio.

Quanto alla definizione di "sconfinamento" si chiede di confermare che –in un'ottica di semplificazione e allineamento a quanto previsto dal citato DM n. 644/2012 in materia di commissione di istruttoria veloce - il saldo rispetto al quale calcolare l'eccedenza dei fondi utilizzati dal consumatore sia il saldo disponibile.

#### *Par. 4) Pubblicità ed informazioni precontrattuali*

A) Il paragrafo 4.1, in tema di Pubblicità, dispone che le informazioni obbligatorie *"sono riportate negli annunci pubblicitari in forma chiara, concisa ed evidenziata, rispetto alle altre informazioni relative alle caratteristiche del credito o ai suoi costi;"*. Considerata la rilevanza e l'eshaustività delle categorie riportate, si chiede di chiarire, se necessario ricorrendo ad esempi, quali siano le eventuali ulteriori informazioni *"relative alle caratteristiche del credito o ai suoi costi"* rispetto alle quali quelle obbligatorie devono avere forma evidenziata.

B) Con riferimento al paragrafo 4.2.4, in tema di Tasso annuo effettivo globale, si osserva che sono state introdotte, nel terzo periodo, le seguenti previsioni:

- *"Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza (vale a dire, del fatto che il TAEG include i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte) e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso"*
- *"Nella fase precontrattuale, il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori connessi possono essere esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli"*.

Con riguardo alla prima previsione, si rileva che essa non precisa le modalità con cui “il finanziatore tiene informato il consumatore” e il momento in cui questo obbligo vada adempiuto; alla luce di ciò, la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che l’obbligo informativo sussista tutte le volte in cui il TAEG sia indicato o comunicato al cliente. Al riguardo si richiede di precisare cosa si intenda con il termine “informazioni ricavate per stima”, l’ambito di applicazione e le modalità di adempimento di questo obbligo.

Nel definire questo aspetto, si raccomanda di tenere conto degli oneri operativi che deriverebbero a carico degli intermediari da una norma di portata eccessivamente ampia; considerato che nella disposizione successiva è precisato “nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi ....” parrebbe opportuno coordinare i due adempimenti, limitandoli entrambi alla fase precontrattuale.

Anche con riguardo alla seconda previsione, si richiede di chiarire le modalità con cui fornire al consumatore le informazioni di cui trattasi.

Nell’ultimo periodo dello stesso paragrafo 4.2.4 si stabilisce che: “In questi casi, in deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione o con il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo quanto previsto ai sensi dell’art. 117-bis del T.U. e del decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012”. Nella successiva nota 1) si chiarisce che: “Qualora il conto sia a servizio esclusivo dell’apertura di credito, non possono essere applicate commissioni ulteriori rispetto alla commissione di messa a disposizione dei fondi, in base all’articolo 3, comma 2, n. i), del d.m. 30 giugno 2012, n. 644”.

Si chiede di:

- confermare che la deroga in esame si applica alle aperture di credito in conto corrente e che quindi il termine “In questi casi” sia ad esse riferito
- specificare che le disposizioni derogate sono quelle contenute nel capoverso che va da: “Nel Costo totale del credito” fino a: “concluso con il consumatore”
- confermare, quanto alla nota 1), che nel caso in cui il conto corrente sia a servizio esclusivo dell’apertura di credito i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione o con il rimborso del credito – **solo laddove diversi dalle spese** a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento (cfr. art. 3, comma 2, punto

- i), ultimo periodo del DM n. 644/2012 - debbano essere compresi nella commissione di affidamento
- indicare in via esemplificativa il numero e la tipologia dei prelievi e/o dei pagamenti da considerare – per i casi in cui il conto corrente non sia ad esclusivo servizio dell’apertura di credito – qualora le modalità di utilizzo non siano state previste contrattualmente. Ciò consentirebbe di rendere omogenee le metodologie di calcolo del TAEG, anche con riferimento all’applicazione di spese/commissioni di prelievo e/o di pagamento.

*Par. 5) - Aperture di credito in conto corrente*

Con la modifica apportata al primo capoverso del paragrafo 5.2.2. viene ampliato il novero delle informazioni che devono essere riportate nei contratti di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo.

In particolare, nelle Disposizioni si propone che venga inserita anche l’informazione contenuta nella lettera r) del paragrafo 5.2.1. delle stesse. Per effetto di tale richiamo, pertanto, gli intermediari sarebbero tenuti ad indicare – nei contratti in questione – la procedura per l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’art. 125 quater TUB, da altre norme di legge o dal contratto.

L’impostazione proposta da codesta Autorità non incide esclusivamente sulla “Trasparenza”, ma rimette in discussione la disciplina sostanziale applicabile alle aperture di credito a revoca quanto al diritto di recesso, che si ricorda è stata oggetto di numerose interlocuzioni con l’Autorità e che venne da ultimo chiarita nel documento “Domande frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni”.

Come noto, infatti, il comma 2 dell’art. 122 TUB prevede che alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applica, tra gli altri, l’art. 125-quater nel “recesso nei contratti a tempo indeterminato”.

Tale esclusione ha destato perplessità sin dal momento del recepimento della Direttiva 2008/48/CE nell’ordinamento nazionale per due ordini di motivi: a) in primo luogo l’ABI e tutto il settore bancario hanno immediatamente chiesto alle Autorità deputate al recepimento della normativa comunitaria, se per “aperture di credito in conto corrente, per le quali il rimborso delle somme prelevate avvenga su richiesta della banca” dovessero intendersi le aperture cd. a revoca; b) in secondo luogo si è chiesto quale dovesse essere quindi la disciplina del diritto di recesso applicabile alle aperture a revoca.

L'esigenza di chiarimento da parte del settore bancario è nata dal disallineamento tra il Testo Unico Bancario (art. 122) e le Disposizioni di Trasparenza, che già in occasione della prima stesura delle norme di attuazione del TUB, richiedevano tra le informazioni pre-contrattuali da rendere anche nel caso delle aperture di credito in oggetto, l'indicazione dell'art. 125-quater (cfr. paragrafo 4.2.3, Sez. VII).

La richiesta di chiarimento è stata formalizzata dall'ABI e ad essa è stata data risposta da parte dell'Autorità nella FAQ n. 10.3.4.

In particolare l'ABI chiedeva di chiarire quali fossero le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 125-quater del TUB, da altre norme di legge o dal contratto di credito" che devono essere indicate nell'informativa pre-contrattuale sulle aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo". L'ABI ipotizzava, posta la non applicabilità dell'art. 125-quater alle aperture di credito in oggetto, che il diritto di recesso al quale la norma si riferiva era quello disciplinato dall'art. 1845 c.c.

La Banca d'Italia ha ritenuto corretta l'interpretazione proposta precisando, tra l'altro, che l'apparente incongruenza rilevata nelle disposizioni derivava dal fatto che il paragrafo 4.2.3. riguardava, oltre alle aperture di credito, anche le dilazioni di pagamento alle quali l'art. 125-quater del TUB si applica.

L'attuale proposta di modifica (e cioè il richiamo alla lettera r) riguarda ora il paragrafo 5.2.2 che disciplina le informazioni da riportare nel contratto esclusivamente per le aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, senza fare alcun riferimento alle dilazioni di pagamento.

A fronte di tale ricostruzione, si chiede di confermare espressamente che la disciplina del diritto di recesso per le aperture di credito da rimborsarsi su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo sia quella di cui all'art. 1845 c.c. e di adeguare di conseguenza le Disposizioni di trasparenza.

Nel caso in cui la proposta di modifica sia invece volta a ritornare sull'impostazione assunta dall'Autorità negli anni precedenti, si evidenzia non solo l'incongruenza tra il TUB e le Disposizioni, ma anche il fatto che viene posto nel nulla il chiarimento reso sino ad ora, che ha consentito di superare tale disallineamento. Sulla base della normativa primaria e dei chiarimenti dell'Autorità, le banche e gli intermediari finanziari hanno impostato tutta la contrattualistica e l'informazione pre-contrattuale nonché il modus operandi sostanziale, riferendosi all'art. 1845 c.c. che ha regole diverse dall'art. 125-quater.

La proposta della Banca d'Italia desta ancor più preoccupazione in relazione ad un recente orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (dec. del

collegio di Roma n. 3177 del 12/6/2013) che ha ritenuto che l'art. 125-quater fosse applicabile alle aperture di credito a revoca (condannando così la banca che aveva invece operato secondo le regole dell'art. 1845 cod. civ., come indicato in contratto), in quanto le aperture da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, per le quali si esclude l'applicabilità dell'art. 125-quater del TUB, non sarebbero, secondo l'opinione dell'ABF, le aperture di credito a revoca, bensì alcune particolari forme di apertura di credito, diverse da quelle descritte in via generale dal codice civile. Secondo l'ABF, per le aperture di credito a revoca troverebbe quindi applicazione il più volte citato art. 125-quater TUB con la conseguenza che le banche e gli intermediari finanziari potrebbero recedere dal rapporto solo con un preavviso di almeno due mesi e ciò anche nel caso di giusta causa, laddove in quest'ultimo caso l'unica tutela per il finanziatore sarebbe la "sospensione" dell'utilizzo del credito da parte del consumatore.

Posto che una simile impostazione dovrebbe quanto meno essere chiarita in sede di normativa primaria e quindi nel TUB, l'impatto sul settore bancario sarebbe molto rilevante perché si tratterebbe non solo di modificare tutti i contratti in corso e la modulistica dei nuovi contratti, ma anche di rivedere i processi di concessione del credito nella forma in esame, attese le pregiudicate prospettive di tutela delle proprie ragioni, quantomeno in termini di tempestività delle azioni rispetto alla giusta causa intervenuta.

Si rende quindi, a maggior ragione, necessario che la Banca d'Italia precisi nelle Disposizioni in oggetto che le aperture di credito da rimborsarsi su richiesta o entro tre mesi dal prelievo siano classificabili come aperture di credito a revoca e che è ad esse che si riferisce la deroga di cui all'art. 122, comma 2.

Ciò anche al fine di poter "arginare" l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che avrebbe conseguenze per le banche e gli intermediari anche in sede di contenzioso nonostante il settore si sia adeguato a quanto espressamente previsto non solo nella normativa primaria ma anche dall'Autorità di Vigilanza con chiarimenti *ad hoc* sul tema.

Non si comprende, tra l'altro, quali sono dal punto di vista pratico i casi di "aperture di credito da rimborsare su richiesta delle banche" diverse dalle aperture di credito a revoca, che per loro definizione prevedono proprio il rimborso su richiesta della banca.

*Par. 9) - Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato*

Con riferimento a detto paragrafo si ritiene opportuno inserire, dopo le parole "capo II", le parole "del Titolo VI".

## **Sezione VII-bis – Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione**

Nella relazione illustrativa al documento di consultazione si afferma che l'estensione della disciplina del credito ai consumatori a tutti finanziamenti verso cessione del quinto dello stipendio o della pensione - di cui all'art. 6 bis del DPR n. 180/50, così come introdotto dal D.lgs. n. 169/2012 - riguardi anche i prestiti di ammontare superiore a 75.000 euro.

Tale interpretazione risulta non coerente con quanto previsto dalla Direttiva 2008/48/EU (Consumer Credit Directive) di "massima armonizzazione", dalla quale derivano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 1, lettera a) TUB, introdotte dal D.lgs. 13 agosto 2012, n. 141, con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la predetta Direttiva.

Nell'ultimo paragrafo si stabilisce, tra l'altro, che le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a soggetti terzi siano "messe in evidenza secondo una delle seguenti alternative:

- a. sono graficamente distinte (ad es. usando colori diversi) all'interno delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"
- b. sono riportate anche in un documento distinto allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Con riguardo all'alternativa sub b. si chiede di coordinare tale previsione con quella presente nella Sezione VII, par. 4.2.2.1 che in materia di eventuali informazioni aggiuntive sul contratto di credito prevede che le stesse siano "riportate in un documento distinto eventualmente allegato alle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". In particolare si pone il dubbio:

- se le componenti di costo di cui alla disposizione della sezione VII-bis in commento debbano essere indicate in un apposito "documento distinto allegato"
- oppure se le stesse possano essere incluse nell'allegato (se presente) contenente le maggiori informazioni di cui alla citata Sezione VII.

Al riguardo, si ritiene preferibile, in un'ottica di semplificazione, evitare la redazione e consegna al cliente di due allegati e quindi si richiede di chiarire l'ammissibilità della soluzione di cui al secondo trattino.

## **Sezione VIII – Mediatori creditizi**

Tale Sezione contiene una serie di rimandi alle diverse Sezioni delle Disposizioni in esame che andrebbero meglio specificati tenuto conto della



disciplina dei mediatori creditizi introdotta dal D.lgs. n. 141/2010 e le diverse circolari emanate dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi.

Più specificamente, il paragrafo 1, al secondo rinvio, prevede l'applicazione dell'intera Sezione II delle Disposizioni in esame (ad esclusione del paragrafo 8), mentre nel capoverso successivo sembra prevedersi una dicotomia in merito all'applicazione delle Disposizioni sull'"offerta fuori sede" (Sezione II, paragrafo 4) in funzione della presenza o meno di una convenzione tra il mediatore e la banca/intermediario finanziario committente.

Al riguardo, in luogo del mero rimando alle Sezioni, si chiede di chiarire le responsabilità e gli obblighi (compresi i contenuti dei fogli informativi) propri dei mediatori creditizi e degli intermediari committenti in funzione della presenza o meno di una convenzione.

Inoltre, si osserva che nel secondo capoverso del medesimo paragrafo, è disposto che: *"In assenza di convenzione, il mediatore creditizio che consiglia al cliente specifici servizi od operazioni è tenuto a consegnargli contestualmente **il foglio informativo** e, se prevista, la Guida".* Analogamente, nell'ultimo capoverso, è stabilito che: *"Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza (...omissis...)..., invia al cliente **il foglio informativo** e, se prevista, la Guida, ovvero l'indirizzo web diretto sul quale possono essere consultati".*

Si ritiene opportuno che il riferimento al "foglio informativo" venga sostituito con un più ampio riferimento alla "prescritta documentazione di trasparenza" atteso che i servizi forniti dal mediatore creditizio riguardano in molti casi operazioni assoggettate alla disciplina in materia di credito ai consumatori, che prevede una specifica documentazione di trasparenza che non contempla il "foglio informativo".

## Sezione XI – Requisiti organizzativi

Nel par. 2 è indicato che le procedure interne includono accorgimenti atti a far sì che "il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie (1). Gli intermediari valutano l'introduzione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti. Le procedure di commercializzazione adottate dagli intermediari tenuti a offrire il "conto di base" assicurano che questo conto sia **sempre** prospettato, eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di base che intendono aprire o cambiare un conto".

Va tenuto presente che la Convenzione sul conto di base conclusa il 20 aprile 2012 prevede che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad offrire ai consumatori il conto di base (art. 3, comma 1). Per assicurare che i consumatori conoscano l'esistenza di questa tipologia di conto, viene previsto nella Sezione II, par. 3, che gli intermediari inseriscano "la seguente avvertenza: <per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il *conto di base*; chieda o si procuri il relativo foglio informativo>" (cfr. pag. 26).

Tale inserimento nel foglio informativo di tutte le tipologie di conto adeguate a questa fascia di consumatori assicura che il conto di base sia sempre prospettato alla clientela potenzialmente interessata.

In relazione a ciò chiede di confermare che gli effetti voluti dai requisiti procedurali di cui alla Sezione in parola siano conseguiti con la specifica previsione nei fogli informativi di tutti gli altri analoghi prodotti dell'avvertenza sopra riportata.

Allegato

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**IN MATERIA DI TRASPARENZA SEMPLICE**  
**DEL CONTO CORRENTE AI CONSUMATORI**

**TRA**

**L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA**

**E**

**LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ADERENTI AL CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU)**

*ROMA, 14 APRILE 2011*

### **Premesso che**

- l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "l'ABI") e le Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU facenti parte del Tavolo Permanente di Dialogo costituito presso l'ABI (di seguito Associazioni dei consumatori), sono consapevoli del valore fondamentale della trasparenza e della semplificazione e già da tempo cooperano per il perseguimento del suddetto obiettivo a beneficio della clientela e del corretto andamento del mercato;
- la semplificazione e la razionalizzazione dell'informazione rappresentano un elemento cardine della trasparenza, coerentemente con gli indirizzi definiti dal regolatore;
- l'adozione di un linguaggio sempre più semplice ed immediato, la possibilità di comparare i prodotti e i servizi offerti dalle banche e le condizioni economiche applicate al rapporto, nonché la snellezza delle regole e delle procedure interbancarie rappresentano utili strumenti per rendere più sostanziale la trasparenza e per favorire di conseguenza il miglioramento del rapporto banca - cliente, incrementando il livello di consapevolezza nelle scelte della clientela e la competitività del mercato;
- a tal fine le parti hanno avviato un confronto e scelto di intraprendere un percorso di collaborazione di ampio respiro sul tema della "Trasparenza semplice", un progetto che intende definire un format di comunicazione semplice, chiaro e che tenga anche conto del reale livello di educazione finanziaria del cliente/consumatore;
- le parti si sono confrontate sul tema della documentazione informativa relativa ai conti correnti offerti ai consumatori, con l'obiettivo di incrementarne il livello di trasparenza attraverso la razionalizzazione della suddetta documentazione, la predisposizione di prototipi, di linee guida, di proposte di modifica normativa etc., nonché di revisione linguistica, da sottoporre alle Autorità competenti;
- a fare da interfaccia degli esperti delle Associazioni dei consumatori e degli esperti ABI, ha operato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle banche, al fine di contribuire alla formulazione delle proposte emerse nel corso del confronto tra le parti e di verificare la fattibilità operativa delle stesse;
- le proposte contenute nel presente Protocollo d'Intesa sono state pertanto formulate grazie al prezioso contributo di tutti i soggetti coinvolti nel progetto e infine pienamente condivise dalle parti.

## Tutto ciò premesso

a seguito degli incontri di lavoro **le parti hanno individuato e condiviso gli interventi di seguito rappresentati:**

1) con riferimento al Documento di Sintesi Periodico è stata condivisa la necessità di pervenire ad una semplificazione della trasparenza attraverso talune misure da presentare a Banca d'Italia al fine di promuovere la modifica del quadro normativo secondario. Le innovazioni in questione si muovono nel rispetto della disciplina primaria vigente e consistono:

- nella previsione dell'invio del DDS periodico solo nel caso di condizioni variate nel corso dell'anno ai sensi dell'art 118 e dell'art. 126-sexies TUB;
- conseguente eliminazione dell'indicazione dell'ISC dal Documento di sintesi periodico del conto corrente ed inserimento dello stesso nell'Estratto Conto di fine anno;

2) con riferimento al Foglio Informativo è stata condivisa la necessità di pervenire, nel rispetto della disciplina primaria, ad una semplificazione dei Fogli Informativi secondo le linee direttrici di seguito individuate, implementate direttamente nel prototipo di Foglio Informativo attualmente in uso; il prototipo di Foglio Informativo così rielaborato, tenendo conto delle nuove Disposizioni di Banca d'Italia di recepimento della disciplina sul credito ai consumatori, nonché revisionato sotto il profilo linguistico, sarà anch'esso sottoposto all'attenzione di Banca d'Italia per le conseguenti modifiche alla normativa secondaria.

Le linee direttrici dell'iniziativa sono le seguenti:

- predisposizione di un Foglio Informativo del conto corrente che continua a riprodurre le due sezioni riferite alle *“Principali condizioni economiche”* e *“Altre condizioni economiche”*; peraltro, mentre la prima sezione resta invariata rispetto a quella attuale, la seconda subisce una sensibile semplificazione: vengono infatti mantenute le sole voci riferite esclusivamente al conto corrente ed eliminate invece quelle riferite ai servizi accessori (come le carte di pagamento), con conseguente rinvio ai Fogli Informativi specifici di tali servizi accessori;
- inserimento di una tabella di confronto tra i costi del servizio di affidamento e di scoperto transitorio nella sezione *“Cosa sono e quanto possono costare il fido e gli sconfinamenti”*;
- adozione di scenari *standard* per il calcolo dell'ISC del fido e del costo dello scoperto transitorio;
- descrizione della modalità di tariffazione degli scoperti transitori nella sezione *“Cosa sono e quanto possono costare il fido e gli sconfinamenti”*;
- descrizione della diversa modalità di tariffazione tra fido e scoperti transitori nella sezione *“Cosa sono e quanto possono costare il fido e gli sconfinamenti”*;

- previsione di una tabella di confronto tra i giorni valuta e i tempi di disponibilità economica nella sezione “*Principali condizioni economiche*”;
- indicazione del nome del conto nella sezione “*Quanto può costare il conto corrente*”;
- inserimento di un riferimento che valorizzi l’estratto conto di fine anno.


**A tal fine ABI e le Associazioni dei consumatori si impegnano**

- ad avviare al più presto il confronto con le Autorità competenti affinché le proposte formulate congiuntamente nell’ambito dei punti 1) e 2) siano recepite nel quadro normativo di riferimento;
- a definire ulteriori ambiti di lavoro in relazione al prodotto di conto corrente qualora ciò fosse ritenuto opportuno;
- a verificare periodicamente lo stato di attuazione del presente protocollo secondo le modalità che verranno definite dalle parti successivamente alla sua stipula;
- a proseguire il lavoro comune sulla “Trasparenza semplice” affrontando le ulteriori tematiche già individuate di comune accordo, relative ai mutui e al credito al consumo.

*ALLEGATO*

*Il prototipo di foglio informativo elaborato dai firmatari del presente Protocollo costituisce parte integrante del Protocollo stesso*





Roma, 14 aprile 2011

ABI 

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

Alonso

ASSOUTENTI

Alonso

CASA DEL CONSUMATORE

Gini Janni

CITTADINANZATTIVA

Alonso

CODACONS

Alonso

CODICI

Alonso

CONFCONSUMATORI

Maria Cole

FEDERCONSUMATORI

Alonso

LEGA CONSUMATORI

Alonso

MOVIMENTO CONSUMATORI

Roberto Banti

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Alonso

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Alonso

## PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO AI CONSUMATORI

### Conto corrente NOME DEL CONTO

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca XXXXX <sup>(1)</sup>

Via XXXXXXXX, cap, città

Tel.: XXXXXXXX – Fax: XXXXXXXX

[email / sito internet]

n° iscrizione albo / elenco della Banca d'Italia

[Nel caso di offerta fuori sede] nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente

[Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-*quinquies* del Codice del consumo.]

#### CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un servizio con il quale il cliente può svolgere le principali operazioni bancarie: gestire la liquidità, ricevere pagamenti (es. accredito dello stipendio e/o della pensione, altri tipi di accrediti, versamenti ecc.), fare prelievi e pagamenti (es. bonifici verso terzi, domiciliazione delle utenze, ecc.) nei limiti del saldo disponibile sul conto e custodire i risparmi.

Il conto corrente consente anche di usufruire di altri servizi (cosiddetti "accessori"), come la carta di debito e di credito, il servizio di home banking, eventuali servizi di finanziamento (es. fido<sup>G</sup> in conto corrente), eventuali servizi di investimento.

Il conto corrente è un prodotto sicuro, a meno che non si verifichino alcune circostanze eccezionali: il rischio principale è che la banca non sia in grado di rimborsare in tutto o in parte l'ammontare depositato sul conto. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia [nome], che assicura a ciascun correntista la restituzione di un importo massimo di 103.291,38 euro. Altri rischi sono legati alla perdita o al furto di assegni, della carta di pagamento, dei dati identificativi e delle parole chiave per l'accesso al conto attraverso internet (nome utente, password, codice PIN). Per prevenirli basta osservare alcune semplici regole di prudenza, come ad esempio tenere sempre separato il codice dalle carte di pagamento.

Nel caso di smarrimento e/o furto delle carte di pagamento uno dei principali rischi consiste nell'utilizzo fraudolento della carta e dei PIN da parte di persone non legittimate; in tali circostanze, il cliente deve richiedere immediatamente il blocco della carta, secondo le modalità previste nel contratto.

Per saperne di più sulla scelta di un conto corrente e su come utilizzarlo al meglio si può consultare la "Guida pratica al conto corrente", che si trova in tutte le filiali della banca e sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) [e sul sito della banca [www.xxx.it](http://www.xxx.it)]

[Paragrafo esemplificativo che ciascuna banca dovrà predisporre in base alla soluzione adottata per evidenziare nel testo i termini non immediatamente comprensibili spiegati nel glossario]

Con la <sup>G</sup> sono indicati nel documento i termini di non immediata comprensione per cui è stata prevista una più chiara descrizione nel Glossario alla fine del Foglio Informativo.

#### GLI INDICATORI DI SINTESI

##### QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE

Indicatore Sintetico di Costo (ISC) del conto corrente [inserire nome del conto]

L'ISC indica il costo annuo orientativo di ogni tipo di conto corrente offerto dalle banche. E' calcolato in base al diverso "profilo di operatività", cioè in base ad un'utilizzo definito in forma standardizzata (sono prestabiliti il numero e la tipologia delle operazioni e dei servizi utilizzati) dalla Banca d'Italia per i conti correnti senza fido.

PROFILO DI OPERATIVITÀ	ISC PER UN USO DEL CONTO TRAMITE SPORTELLO E CANALI ALTERNATIVI	ISC PER UN USO ESCLUSIVO DEL CONTO TRAMITE CANALI ALTERNATIVI

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo annua di 34,20 euro (obbligatoria per legge) e, a titolo esemplificativo e qualora presenti:

- i costi delle commissioni e delle altre spese per gli sconfinamenti di conto corrente;



- i costi dei servizi accessori scelti dal cliente ma diversi da quelli previsti dallo specifico profilo di operatività;
- le spese per l'apertura del conto.

Se si vuole un'informazione più precisa e personalizzata sulla spesa complessiva sostenuta nell'anno solare, si può verificare l'**estratto conto di fine anno** che contiene il riepilogo delle spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) (collocazione nel sito).

## COSA SONO E QUANTO POSSONO COSTARE IL FIDO E GLI SCONFINAMENTI (1.bis)

**CHE COS'È IL FIDO:** è una somma che la banca può mettere a disposizione, su richiesta del cliente, oltre il saldo disponibile.

**QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO:** i costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 3 ipotesi standard indicate dalla Banca d'Italia. Chi lo desidera potrà effettuare un calcolo personalizzato dei costi sul sito [sito della banca].

IPOTESI		
Esempio 1: descrizione		
Esempio 2: descrizione		
Esempio 3: descrizione		

[Il paragrafo è esemplificativo e, premesso un accordato di 1500 euro, coerente con gli scenari ipotizzati dalla Banca d'Italia, deve essere declinato con maggiore precisione dalla banca] **Esempio di quanto può costare un fido (cioè una somma aggiuntiva messa a disposizione dalla banca) di 1.500 euro:** nel caso in cui la banca decidesse di accordare un fido di 1.500 euro, il costo sarebbe pari ad una commissione per la messa a disposizione dei fondi<sup>6</sup> che al massimo può raggiungere il [inserire la commissione massima]% trimestrale che, in questo caso, corrisponde a [inserire il costo in euro] euro trimestrali. Questo costo è fisso, cioè si paga anche se non si utilizza il fido.

**CHE COS'È LO SCONFINAMENTO:** la banca non è tenuta a effettuare pagamenti se il conto corrente è privo della disponibilità necessaria, ossia se l'importo dell'operazione non trova copertura nel saldo [la banca deve specificare se il saldo è quello disponibile, quello contabile o entrambi]<sup>6</sup>. Se non si dispone di un fido sul conto corrente – che quindi è un "conto non affidato" - oppure se è già stato utilizzato interamente quanto è stato accordato - e quindi se si stanno utilizzando somme aggiuntive "extra fido" - l'eventuale decisione della banca di effettuare i pagamenti porta rispettivamente ad una situazione di "sconfinamento in assenza di fido" e "sconfinamento extra-fido"<sup>6</sup>.

**QUANTO PUÒ COSTARE LO SCONFINAMENTO:** il costo dello "sconfinamento" è generalmente superiore rispetto a quello previsto in caso di utilizzo di un fido, poiché la banca in questi casi, che costituiscono un inadempimento dei clienti, svolge alcune attività straordinarie, quali ad esempio la valutazione della capacità del cliente di rimborsare il debito (cosiddetta "istruttoria urgente") e la segnalazione al cliente che il conto è "scoperto".

[Il paragrafo è esemplificativo e deve essere declinato con maggiore precisione dalla banca] **Per gli "sconfinamenti" di piccolo importo, inferiori a [descrizione da parte della banca] e della durata inferiore a [descrizione da parte della banca], la banca non fa pagare alcuna commissione aggiuntiva oltre agli interessi debitori.**

Le informazioni riportate nella tabella seguente possono essere utili a comprendere meglio il costo del fido e dello "sconfinamento" per ciascuna delle 3 ipotesi formulate dalla Banca d'Italia.

### CONFRONTO\* TRA IL COSTO DEL FIDO E DELLO "SCONFINAMENTO" PER 3 CASI TIPO

IPOTESI	Sconfinamento								
	Conto con fido			Extra fido			Conto senza fido (non affidato)		
	Costo commissioni e altre spese	Interessi	TAEG del fido	Costo commissioni e altre spese	Interessi	TAEG dello scoperto	Costo commissioni e altre spese	Interessi	TAEG dello scoperto
A	... €	... €	... %	... €	... €	... %	... €	... €	... %
B	... €	... €	... %	... €	... €	... %	... €	... €	... %
C	... €	... €	... %	... €	... €	... %	... €	... €	... %

[la banca indica eventuali informazioni più specifiche da fornire al consumatore]

(\*)Per agevolare il confronto, le informazioni sui costi contenute nella tabella sono effettuate a parità di "utilizzato" e il periodo di sconfinamento previsto è pari alla durata dell'affidamento.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i principali costi sostenuti da un consumatore titolare di questo conto corrente; in aggiunta, sono compresi i principali costi dei servizi accessori più diffusi (es. canone annuo della carta di credito, canone per l'accesso alla banca via internet – internet banking – e per l'accesso via telefono - phone banking).

**Attenzione:** il prospetto **non include tutte le voci di costo** del conto corrente. **Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti**, sia in relazione al singolo conto corrente sia alla diversa operatività del singolo cliente. Per individuarle, occorre **consultare** la sezione **“Altre condizioni economiche”** del presente documento, a pag. [indicare il numero della pag in cui si trova la voce “Altre condizioni economiche”], e **leggere attentamente anche** le condizioni riportate nei **fogli informativi dei servizi accessori al conto corrente** (es. carta di credito, home banking ecc.), elencati di seguito:

[Foglio informativo ...]

[La banca elenca tutti i Fogli Informativi dei servizi accessori al conto corrente che richiedono un contratto aggiuntivo]

**Attenzione:** le condizioni riportate in questo documento potranno essere variate in futuro. Le eventuali variazioni saranno comunicate secondo le modalità indicate nel contratto e concedendo un **preavviso al cliente di almeno due mesi**. Il preavviso non è richiesto per le voci di costo che siano indicizzate a parametri di riferimento.

[Se la banca si impegna a mantenere fisse una o più condizioni per un periodo predefinito, l'informazione dovrà essere esplicitamente indicata in corrispondenza delle singole voci di costo]

		VOCI DI COSTO	
SPESE FISSE	Gestione Liquidità	Spese per l'apertura del conto corrente	
		Canone annuo del conto corrente <sup>6</sup>	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze <sup>6</sup>	
	Servizi di pagamento	Canone annuo carta di debito nazionale (2)	
		Canone annuo carta di debito internazionale (2)	
		Canone annuo carta di credito (7)	
		Canone annuo carta multifunzione (7)	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking (7)	
	SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Spesa per la registrazione di una operazione non inclusa nel canone <sup>6</sup> (si aggiunge al costo dell'operazione) (3)
Spese per invio estratto conto <sup>6</sup> (3)			
Servizi di pagamento		Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	
		Prelievo sportello automatico presso altra banca (e presso il circuito di Poste Italiane) in Italia	
		Bonifico verso Italia e Ue fino a 50.000 euro con addebito in c/c (3)	
		Domiciliazione utenze	
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditorî	Tasso creditore annuo nominale <sup>6</sup>	
FIDIE SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale <sup>6</sup> sulle somme utilizzate (3.bis)	

		Commissioni (3.bis) (4)		
		Altre spese (3.bis) (4)		
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3.bis)		
		Commissioni (3.bis) (4)		
		Altre spese (3.bis) (4)		
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate		
		Commissioni (4)		
		Altre spese (4)		
	CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI <sup>6</sup>	Periodicità		
		<i>Area libera in cui la banca può riportare un massimo di 3 ulteriori voci, scelte in base a un criterio di significatività in relazione a: utilizzo da parte dello specifico target di clientela a cui il prodotto è destinato; totale delle commissioni percepite dalla banca; costi complessivi del prodotto per i clienti che lo hanno già sottoscritto.</i>		

	Valuta sulle somme versate <sup>6</sup>	Disponibilità economica delle somme versate <sup>6</sup>
Contanti/assegni bancari e circolari stessa banca	...	...
Assegni circolari altri istituti/ Vaglia Banca d'Italia	...	...
Assegni bancari altri istituti	...	...
Vaglia e assegni postali	...	...

In filiale [e sul sito internet della banca (www.xxx.it)] si possono trovare maggiori indicazioni sul **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)<sup>6</sup>**, relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente (art. 2 Legge sull'usura n. 108/1996).

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

*[La banca pubblica in questa sezione le condizioni economiche relative al conto corrente che non sono contenute nella sezione "Principali Condizioni Economiche"; sono escluse dalla sezione le condizioni economiche dei servizi accessori per i quali si è rinviato ai Fogli Informativi dedicati]*

## GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ E INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE

### Spese di tenuta conto

- .....

euro ...

### Interessi sulle somme depositate

- ....

### Comunicazione e informazioni per fini di trasparenza

*[la banca deve includere tutte le comunicazioni e le informazioni previste da normative di trasparenza; la banca deve escludere dalla sezione le informazioni e le comunicazioni per i servizi di pagamento soggetti al Decreto Legislativo 11/2010 per le quali è prevista una apposita sezione]*

- comunicazioni di modifiche unilaterali euro 0,00
- comunicazioni obbligatorie per legge
  - o spedite per posta ordinaria, se non esenti per legge euro ...
  - o trasmesse tramite canale telematico euro 0,00
  - o consegnate allo sportello, se non esenti per legge euro ...
- comunicazioni non obbligatorie
  - o spedite per posta ordinaria euro ...

- trasmesse tramite canale telematico
- consegnate allo sportello

euro ...  
euro ...  
euro ...

Altro

## SERVIZI DI PAGAMENTO

### Pagamenti soggetti alla Direttiva europea sui Servizi di Pagamento

La Direttiva europea sui Servizi di Pagamento realizza un quadro comune di regole per i Paesi europei. I seguenti servizi di pagamento soggetti alla Direttiva, recepita in Italia tramite il Decreto Legislativo 11/2010, beneficiano di un **maggior livello di protezione** per il consumatore.

Bonifici

- ....

Utenze

- ....

Pagamenti ricorrenti

- ....

### Comunicazione e informazioni rientranti nel perimetro del Decreto Legislativo 11/2010

*[la banca deve includere le informazioni e le comunicazioni per i servizi di pagamento soggetti al Decreto Legislativo 11/2010]*

- ....

Altro

- ....

### Pagamenti non soggetti alla Direttiva europea per i Servizi di Pagamento

Assegni

- ....

Altro

- ....

## ALTRO

- ....

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

È possibile chiudere il contratto di conto corrente in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura in qualunque modo denominate.

*[La banca deve dare evidenza dell'adesione ad iniziative che agevolano il passaggio del cliente ad un nuovo conto presso un'altra banca, quale Cambioconto di PattiChiari ([www.pattichiari.it](http://www.pattichiari.it)). La banca deve spiegare al cliente anche dove potrà trovare le informazioni sulle iniziative]*

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni

### Reclami

Eventuali reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo.....), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*; per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *... [altre forme di tutela cui aderisce l'intermediario o Organismo/i iscritto/i al Registro dei mediatori civili e commerciali ex Decreto Legislativo 28/2010]*

**GLOSSARIO (\*)**

<b>Canone annuo</b>	Spesa fissa per la gestione del conto prevista nei conti correnti a pacchetto. Include un numero predeterminato di operazioni e servizi. Oltre il numero di operazioni indicato, il cliente paga una spesa per la registrazione della singola operazione (cosiddetta "linea di estratto conto"). Se invece il conto è "a consumo", il cliente non paga alcun canone, ma ogni operazione effettuata, se non esente da spese, ha un proprio costo.
<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi contribuiscono alla determinazione del saldo del conto stesso e quindi producono a loro volta interessi.
<i>[da inserire in glossario solo laddove la dicitura è contenuta nelle precedenti sezioni]</i> <b>Commissione di massimo scoperto</b>	Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione (ad es. trimestre), a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi <sup>(6)</sup> .
<i>[da inserire in glossario solo laddove la dicitura è contenuta nelle precedenti sezioni]</i> <b>Commissione di messa a disposizione dei fondi</b>	Commissione che la banca applica per la concessione del fido. La commissione è fissa e pari al massimo allo 0,5% trimestrale sull'importo del fido. La commissione si paga anche se non si utilizza il fido.
<b>Disponibilità economica delle somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Fido</b>	Somma che la banca può mettere a disposizione, su richiesta del cliente, oltre il saldo disponibile per un limite massimo prestabilito.
<b>Saldo contabile</b>	Somma delle entrate e delle uscite di un conto corrente, rilevate in un preciso momento. Il saldo contabile è determinato ordinando i movimenti in base alla data di contabilizzazione.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, utilizzabile dal correntista.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha dato un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente i soldi necessari per fare il pagamento. Si ha sconfinamento su un conto corrente "senza fido" quando la somma pagata è maggiore del saldo contabile e/o disponibile. Si ha sconfinamento su un conto corrente "con fido" quando la somma pagata è maggiore del fido accordato.
<b>Spesa per la registrazione di una operazione non inclusa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre a quelle eventualmente comprese nel canone annuo (c.d. "linea di estratto conto"). Se il conto è "a consumo" ogni operazione ha proprie spese.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, attivi e passivi, e per il calcolo delle competenze.
<b>Spese per invio estratto conto</b>	Spese che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la tempistica, le modalità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditorî), che sono poi accreditati sul conto al netto delle ritenute fiscali attualmente pari a <i>[inserire tasso]</i> .
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento(interessi debitori). Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse medio per i finanziamenti pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati ed esposti dalla banca in filiale, il TEGM degli affidamenti in conto corrente (se il cliente non fosse affidato, il TEGM per gli sconfinamenti) e aumentarlo della metà; controllare quindi che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Valute sulle somme prelevate</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi sul conto corrente.
<b>Valute sulle somme versate</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data da cui la banca inizia a conteggiare gli interessi sul conto corrente.

## Note di redazione

(1) Nel presente documento Poste Italiane sostituisce, per l'attività di bancoposta, la voce "banca" con "Poste Italiane s.p.a."

(1-bis) Se la banca fornisce le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII delle disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia, in questa cornice è sufficiente riportare la dicitura:

"Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* [oppure: il documento informativo relativo all'apertura di credito].

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi del fido e degli sconfinamenti sul sito [sito della banca]"

(2) Ogni riferimento alla carta di debito deve essere accompagnata dal nome del circuito. Anche se il servizio risulta accessorio al conto corrente, alla luce della rilevanza dello stesso si fornisce esplicita evidenza della voce di costo nelle "Principali condizioni economiche".

(3) Indicare le modalità di esecuzione (sportello e/o online) e i rispettivi costi.

(3-bis) Se la banca fornisce le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII delle disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia, il campo relativo a questa voce può essere valorizzato facendo riferimento a tale documento.

(4) Qualunque onere o commissione deve essere spiegato in legenda con la massima chiarezza. Per le spese e le commissioni praticate su base periodica deve essere indicata la periodicità.

(5) Se, nelle parti libere del foglio informativo, la banca aggiunge voci che contengono termini non immediatamente comprensibili, è tenuta a spiegarli nel glossario.

(6) Se la banca, nel rispetto della legge, calcola la CMS in modo diverso, deve modificare la definizione.

(7) Anche se il servizio risulta accessorio al conto corrente, alla luce della rilevanza dello stesso si fornisce esplicita evidenza della voce di costo nelle "Principali condizioni economiche".